



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Piazza Libertà 18 | 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Codice Fiscale 01477970154 | Partita IVA 00714490968
Tel 02.95241460 Fax 02.95241455 | Email protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it

ORDINANZA N° 02/2021

Oggetto: Disposizioni per il contenimento della pianta "*Ambrosia artemisiifolia*" al fine di prevenire le allergopatie ad essa correlate.

IL SINDACO

Premesso che la pianta *Ambrosia artemisiifolia*, pianta erbacea annuale di natura infestante, produce un forte impatto sulla salute umana, provocando sintomi di natura allergica (nasali, oculari e asma), che in alcuni soggetti possono essere anche particolarmente invalidanti;

Preso atto che con il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla circolazione del virus SARS-COVID-2 che ha richiesto e richiede una rimodulazione delle priorità di prevenzione;

Considerato che:

- l'*Ambrosia* fiorisce tra agosto e settembre e durante la fioritura, produce grandi quantità di polline che vengono trasportati dal vento (la concentrazione di pollini nell'aria può raggiungere i due milioni di granuli per metro cubo);
- Il cambiamento climatico e, probabilmente, l'adattamento al clima locale in Europa, ne hanno peraltro ampliato lo spazio potenziale di distribuzione;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Vista la nota del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Brianza protocollo 33880/21 del 28/04/2021 registrata al protocollo comunale con il numero 4383 avente ad oggetto "*prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia*";

Rilevato che suddetta nota sottolinea "*la rilevanza, in termini di sanità pubblica della partecipazione di tutti i Comuni*" alla attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, al fine di ridurre quanto possibile l'esposizione agli allergeni aerodispersi;

Viste le indicazioni di cui all'"*allegato tecnico 2021 – METODI PER IL CONTENIMENTO DI Ambrosia artemisiifolia*" predisposto dalla Direzione Generale Welfare – Prevenzione di Regione Lombardia e unita alla suddetta nota dell'ATS;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'*Ambrosia* e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visto il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art.117 del D.Lgs. 31/3/98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie
 - Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
 - AL Responsabile Settore Strade della Provincia di Monza e Brianza e Milano;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di *Ambrosia* nelle aree di loro pertinenza.
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2021 alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione di Regione Lombardia e in particolare di eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) e di curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia artemisiifolia*,
 3. di effettuare gli sfalci quando buona parte delle piante di *Ambrosia artemisiifolia* si trova nello stadio che precede la fioritura (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm), cioè assolutamente prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante (Lo sviluppo delle infiorescenze inizia generalmente nel mese di luglio ed i picchi d'emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre). È indispensabile intervenire su piante mediamente alte 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I° sfalcio** alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto
 - **II° sfalcio** verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'*Ambrosia* indicati nell'Allegato tecnico 2021 alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura
 - **in ambito urbano**: trinciatura, diserbo, pacciamatura ed estirpamento

5. di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è necessario eseguire un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di *Ambrosia* - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2.000 m²
 - da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2.000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso di inottemperanza alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Monza ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di pubblicazione dell'atto.

Cavenago di Brianza, 10 maggio 2021

Il Sindaco
Dott. Davide Fumagalli